

TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO

CONVENZIONE UNICA

ALLEGATO P

DISCIPLINARE DELLE SANZIONI



**DISCIPLINARE PER L'IRROGAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE
E PER LA REGOLAMENTAZIONE
DELLE PENALI CONTRATTUALI**



INDICE

PARTE 1

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

1. LIMITI GENERALI DELLA SANZIONE E PROCEDIMENTO
 - 1.1 Sanzioni amministrative e pecuniarie e procedimento
 - 1.2 Campo di applicazione della sanzione
 - 1.2. Entità della sanzione
 - 1.3. Importo massimo sanzioni pecuniarie amministrative su base annua
 - 1.4. Competenza
 - 1.5. Procedimento sanzionatorio
 - 1.6. Decadenza

PARTE 2

REGOLAMENTAZIONE DELLE PENALI CONTRATTUALI

2. GLI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
 - 2.1. Specificazione degli obblighi individuati in convenzione
3. PENALITÀ
 - 3.1. Ambito di applicazione delle penali
 - 3.2. Entità delle penalità
 - 3.3. Competenza
 - 3.4. Ambito ed accertamento della penalità
4. PENALITÀ SULLA PROGETTAZIONE
5. PENALITÀ SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI
6. PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE PENALI PER LE FATTISPECIE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ED ALLA ESECUZIONE
7. PENALITÀ SULLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO
 - 7.1 Penalità sulle attività di manutenzione
 - 7.2 Penalità sulle attività di esercizio
 - 7.3 Procedura per l'applicazione delle penali per le fattispecie relative alle attività di manutenzione ed esercizio
8. VIGILANZA DEL CONCEDENTE SUI LIVELLI DEI SERVIZI
9. REVISIONI E/O INTEGRAZIONI



PARTE 1

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

ARTICOLO 1 – LIMITI GENERALI DELLA SANZIONE E PROCEDIMENTO

1.1. Campo di applicazione della sanzione

Il presente Disciplinare regola e specifica la disciplina delle sanzioni previste nella Convenzione sottoscritta tra CAL Concessioni Autostradali Lombarde spa e TE Tangenziale Esterna spa.

La sanzione si applica al Concessionario, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei relativi obblighi dettagliati nel presente Disciplinare

1.2. Entità della sanzione

Nel presente Disciplinare è fissata, per ciascuna tipologia di violazione degli obblighi contenuti nella Convenzione, l'entità della sanzione che il Concessionario è tenuto a corrispondere. L'importo delle sanzioni è aggiornato annualmente nella misura pari al 100% dell'indice ISTAT. Per le stesse non è ammesso quanto previsto dall'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

1.3. Importo massimo delle sanzioni pecuniarie amministrative su base annua

L'importo massimo complessivo annuo delle sanzioni pecuniarie amministrative non potrà superare il 10% del fatturato annuo del Concessionario.

1.4. Competenza

Il soggetto competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente disciplinare è C.A.L. s.p.a.

1.5. Procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione viene applicata a seguito di accertamento della violazione di uno degli obblighi in prosieguo rilevati, anche a seguito di:

- a) richiesta di documenti, informazioni, dati;
- b) accesso alla documentazione contabile, nonché alle risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica.

Se a seguito di quanto riscontrato, dovesse configurarsi una violazione comportante l'applicazione di una sanzione di cui al presente disciplinare, il Responsabile del procedimento sanzionatorio di CAL provvederà a redigere apposito verbale di contestazione, contenente l'indicazione dell'obbligo violato, gli elementi di fatto

configuranti l' inadempimento e la sanzione da applicare, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, ingiungendo il pagamento al Concessionario. Il Concessionario è tenuto, oltre al pagamento della sanzione, a procedere all'adempimento dell'obbligo violato entro un termine congruo, non inferiore a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'irrogazione della sanzione.

Fanno eccezione gli adempimenti agli obblighi connessi all'accantonamento dei benefici finanziari di cui alla Convenzione, il cui adempimento deve avvenire nel bilancio dell'anno successivo.

In caso di ritardo superiore a 20 (venti) giorni, l'importo della sanzione da versare verrà incrementato del 10%. Nel caso in cui il ritardo sia superiore a mesi 6 (sei) l'importo della sanzione verrà ulteriormente aumentato del 30%. In caso di mancata ottemperanza si provvederà ai sensi di legge per il recupero del credito.

In aggiunta alla sanzione, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o violazione dei propri obblighi.

Se per il medesimo inadempimento sono previste altresì delle penali ai sensi dell'art.26 della Convenzione Unica, queste non si intendono alternative alle sanzioni.

L'ammontare di dette sanzioni è versato in un conto corrente intestato a CAL.

1.6. Decadenza

In caso di reiterazione delle violazioni che comporti l'applicazione di sanzioni di importo superiore a quanto previsto all'art. 1.3. del presente, il Concedente ha la facoltà di proporre la decadenza dalla concessione secondo la procedura di cui all'art. 37 della Convenzione "*Decadenza della Concessione per inadempimento del Concessionario*".



PARTE 2

REGOLAMENTAZIONE DELLE PENALI CONTRATTUALI

ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

2.1. Specificazione degli obblighi individuati in convenzione

Il Concessionario è tenuto specificatamente al rispetto degli obblighi di seguito elencati e in caso di inadempimento verrà applicata la penale, come di seguito determinata:

- mancata osservanza degli obblighi di ripristino e di modifica dello stato dei luoghi in conformità al Progetto Esecutivo ed alle successive concordate modificazioni, ai sensi dell'**art. 3, comma 2**, della Convenzione

5,0% dell'importo dei relativi lavori;

- mancato adempimento degli obblighi di cui all'**art. 4, commi 5 e 6** contenuti negli articoli 5 e 6 comma 2, lett.(v) e (w) della Convenzione

EURO 500.000,00;

- mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione al Concedente, entro due mesi dalla data di approvazione, del bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea e/o del bilancio consolidato di gruppo, ai sensi dell'**art. 5, comma 1**, della Convenzione

EURO 25.000,00;

- mancato adempimento dell'obbligo di preventiva autorizzazione, da parte del Concedente, delle operazioni di cui all'art. 5, comma 3, della Convenzione, secondo quanto previsto in Convenzione e dalla Direttiva interministeriale 30 luglio 2007 e dal DM 29 febbraio 2008 di attuazione.

EURO 500.000,00;

- mancato adempimento dell'obbligo di preventivo assenso, da parte del Ministro delle Infrastrutture, in ordine alla cessione delle azioni del Concessionario ad altro soggetto che assuma la qualità di socio di maggioranza, di socio che possa esercitare un'influenza dominante, ovvero di socio di minoranza con vincolo di blocco delle delibere di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'**art. 5, comma 4**, della Convenzione secondo quanto previsto in Convenzione e dalla Direttiva interministeriale 30 luglio 2007 e dal DM 29 febbraio 2008 di attuazione.

EURO 500.000,00;

- mancato adempimento dell'obbligo di aggiornamento della contabilità generale, secondo quanto previsto dall'art. 6.2 lett. j);

EURO 25.000,00

- mancato adempimento dell'obbligo di effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 2426 n. 4 c.c., di ciascuna immobilizzazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse con le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate e le controllanti di queste ultime, ai sensi dell'**art. 6, comma 2, lett. m)**, della Convenzione
EURO 25.000,00;
- mancato adempimento dell'obbligo di inviare, su richiesta del Concedente con cadenza trimestrale, le informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della Concessione, conformemente alle richieste ed indicazioni come eventualmente fornite dal Concedente medesimo, ai sensi dell'**art. 6, comma 2, lett. n)**, della Convenzione
EURO 50.000,00;
- mancato adempimento dell'obbligo di certificare il bilancio, anche se società non quotata in borsa, ai sensi dell'art. 11, comma 5, L.n.498/92, ai sensi dell'**art. 6, comma 2, lett. o)**, della Convenzione
EURO 250.000,00;
- mancato adempimento dell'obbligo di mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, ai sensi dell'**art. 6, comma 2, lett. p)**, della Convenzione e dell' Allegato O alla presente Convenzione
EURO.125.000,00;
- mancato adempimento dell'obbligo di prevedere nello statuto la presenza nel Collegio Sindacale, e/o comunque nell'organo di controllo societario, di un soggetto indicato dal Concedente, ai sensi dell'**art. 6, comma 2, lett. r)**, della Convenzione
EURO 50.000,00;
- mancato adempimento dell'obbligo di prevedere nello statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza ai sensi dell'**art. 6, comma 2, lett. s)**, della Convenzione
EURO 50.000,00;
- mancato adempimento dell'obbligo di prestare e, se del caso, di integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dagli articoli 8 e 9 della Convenzione e comunque dagli 111, 113 e 129 del D.Lgs 163/2006, con le modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ai sensi dell'**art. 6, comma 2, lett. t)**, della Convenzione

EURO 150.000,00 per ogni obbligo violato;




- mancato adempimento dell'obbligo di accantonare annualmente - entro il 28 febbraio di ciascun anno - nel passivo del bilancio, nel Fondo rischi ed oneri, fatte salve eventuali discordanze di calcolo e/o di interpretazione, che non daranno luogo all'applicazione di sanzioni solo laddove sanate dal concessionario entro un congruo termine, indicato dal Concedente gli importi recuperati a fronte della mancata o ritardata realizzazione degli investimenti successivi alla entrata in esercizio del Collegamento autostradale nel rispetto della delibera CIPE n.39 del 15.06.2007, ai sensi dell'**art. 6, comma 2, lett. u)** e **art. 17, comma 2**, della Convenzione

EURO 250.000,00;

- mancato adempimento dell'obbligo di prestare, in caso di operazioni societarie straordinarie, idonee garanzie tese ad assicurare la completa realizzazione degli investimenti assentiti in concessione e non eseguiti al momento dell'operazione, ai sensi dell'**art. 6, comma 2, lett. w)**, della Convenzione

EURO 250.000,00;

- mancato adempimento dell'obbligo di vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate al Concessionario che siano realizzatrici della relativa progettazione, ai sensi dell'**art. 6, comma 2, lett. x)**, della Convenzione

EURO 10.000,00 a violazione;

- mancato adempimento dell'obbligo di redigere e presentare al Concedente il Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*") del Collegamento autostradale entro un anno dall'entrata in esercizio dell'intero Collegamento autostradale, ai sensi dell'**art. 6, comma 3**, della Convenzione

EURO 50.000,00;

- mancato adempimento dell'obbligo di redazione della carta dei servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs 12 maggio 1995 e della Legge 14 novembre 1995, n. 481, e ai sensi dell'**art. 6, comma 4**, della Convenzione

EURO 100 000,00;

- mancato adempimento dell'obbligo di consentire al Concedente l'utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la posa in opera di cavi, rinunciando a richiedere il pagamento di alcun corrispettivo ed onere, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto alcuna forma, l'utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario), ai sensi dell'**art. 6, comma 10**, della Convenzione

EURO 100.000,00;

- mancato adempimento dell'obbligo di recepire in tariffa le variazioni della componente qualità secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n.39 del 15.06.2007 e ss.mm.ii., ai sensi dell'**art. 6, comma 12, e art. 6 comma 2 lett. c)** della Convenzione
EURO 500.000,00;
- mancata corresponsione al Concedente di un importo annuo di 2.000.000,00 a partire dell'anno di entrata in esercizio del Collegamento Autostradale e per tutta la durata della gestione
EURO 100.000,00;
- mancato adempimento dell'obbligo di corrispondere al Concedente un Canone di concessione annuo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell'**art. 12, comma 1,** della Convenzione
EURO 100.000;
- mancato adempimento dell'obbligo di corrispondere al Concedente un canone annuo per attività collaterali, ai sensi dell'**art. 13, comma 1,** della Convenzione
EURO 50.000;
- mancato adempimento dell'obbligo di adeguamento annuale delle tariffe secondo i criteri previsti dal D.L. 24 dicembre 2003 n. 355, convertito con modificazione dalla legge 27 febbraio 2004 n.47, come modificata dalla legge n.286/2006 e ss.mm.ii, e dalla direttiva CIPE n. 39/2007 e ss.mm.ii, ai sensi dell'**art. 18, comma 1,2 e 3,** della Convenzione
EURO 1.000.000,00;
- mancato adempimento dell'obbligo di trasmettere al Concedente, entro [30] (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione dell'adeguamento tariffario, il prontuario delle tariffe relativo all'anno di richiesta, ai sensi dell'**art. 18, comma 5,** della Convenzione
EURO 5.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancato adempimento dell'obbligo di trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno, le informazioni necessarie ai fini del computo dell'indicatore di qualità, aggiornate al 30 giugno precedente, ai sensi dell'**art. 19, comma 2,** della Convenzione
EURO 5.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancato adempimento dell'obbligo di mettere a disposizione dei funzionari del Concedente, incaricati della vigilanza, il programma preventivo annuale dei lavori di manutenzione, nonché il disciplinare di gestione, nonché, entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio, il consuntivo delle manutenzioni effettivamente realizzate, i relativi contratti, i documenti contabili attinenti alla regolare esecuzione dei lavori, nonché alla gestione, nonché dell'obbligo di assicurare tutta




l'assistenza necessaria ai soggetti preposti alla sorveglianza, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della Convenzione

EURO 5.000,00 per ogni giorno di ritardo;

- violazione del divieto di rilasciare tessere di libera circolazione sulle autostrade, se non per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della Convenzione

EURO 5.000,00 per ogni violazione;

ARTICOLO 3 – PENALITÀ

3.1. Ambito di applicazione delle penali

Il presente Disciplinare fissa le fattispecie di inadempimento da parte del Concessionario alle disposizioni della Convenzione a cui si applicano le penalità, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 della convenzione.

3.2. Entità delle penalità

L'entità delle penalità è determinata in misura fissa, ovvero, a seconda dei casi, nella sua entità massima.

L'importo delle penali è aggiornato annualmente nella misura pari al 100% dell'indice ISTAT.

L'importo complessivo delle penali andrà conteggiato in sede di aggiornamento del Piano economico finanziario mediante deduzione dai costi ammessi ai sensi della Delibera Cipe n.39/2007, in conformità a quanto previsto dall'art. 36.11 della Convenzione. L'ammontare delle penali è versato in un conto corrente intestato a CAL.

3.3. Competenza

Il soggetto competente ad applicare le penali di cui al presente Disciplinare è C.A.L. s.p.a.

3.4. Ambito ed accertamento delle penalità

Le penali vengono applicate a seguito di accertamento da effettuarsi ai sensi del successivo articolo 6 in caso di inadempimento ad uno degli obblighi di cui in prosieguo rilevati, anche a seguito di:

- a) richiesta di documenti, informazioni, dati;
- b) accesso alla documentazione contabile nonché alle risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica.

Gli inadempimenti che possono dar luogo a penali afferiscono alle seguenti tipologie di obbligazioni:

- progettazione
- esecuzione lavori
- manutenzione ed esercizio del Collegamento Autostradale
- disallineamenti rilevati a seguito dell'espletamento del programma annuale di monitoraggio di cui all' art. 8.

Il sistema di applicazione delle penali, per quanto attiene le attività di monitoraggio, diviene efficace decorsi sei mesi dalla data di entrata in esercizio dell' autostrada.

ARTICOLO 4 – PENALITÀ SULLA PROGETTAZIONE

Il Concedente può applicare, in caso di violazioni afferenti la progettazione, per responsabilità del Concessionario, ai sensi dell'art. 36 della Convenzione, le seguenti penalità:

- mancato rispetto dei termini per la consegna della progettazione definitiva e/o esecutiva in base a quanto previsto all'art. 24 comma 2 lett. b) e c) e del Cronoprogramma

EURO 5.000,00 per ogni giorno di ritardo.

- mancato adempimento degli obblighi connessi all' Accordo di Programma, ai sensi dell' Art. 7, comma 1 della Convenzione che richiama gli obblighi di cui all' art. 2.2 e 6.2 lettera a)

Fino a euro 500.000 in funzione della gravità dell' inadempimento

ARTICOLO 5 – PENALITÀ SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Concedente può applicare al Concessionario, in caso di violazioni afferenti l'esecuzione dei lavori, per responsabilità **di quest' ultimo**, ai sensi dell'art. 36 della Convenzione e fatti salvi i casi di decadenza ivi richiamati, le seguenti penalità:

- ritardo nell'avvio dei lavori rispetto a quanto indicato nel Cronoprogramma, ai sensi dell'**art. 36, comma 3**, della Convenzione

penale pari a EURO 25.000,00 (venticinquemila)

per ogni settimana

di ritardo;

- ritardo nell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'Arco TEM, ai sensi dell'**art. 36, comma 4**, della Convenzione

penale pari allo

0,3 ‰ (zero virgola tre per mille)

**del valore dell'ammontare
netto contrattuale dell'Arco TEM
per ogni giorno naturale e consecutivo;**

- ritardo nella ultimazione dei lavori di cui all'art. 28, comma 2 della Convenzione, del Collegamento autostradale come riportato nel Cronoprogramma, ai sensi dell'**art. 36, comma 5**, della Convenzione

**penale pari allo
0,3 ‰ (zero virgola tre per mille)
dell'importo dei lavori
per ogni giorno naturale e consecutivo**

- mancata, parziale o difforme esecuzione dei singoli Interventi previsti in Convenzione, ai sensi dell'**art. 36, comma 6**, della Convenzione

**penale fino a
25 % (venticinque per cento)
del valore del relativo Intervento;**

- ritardi nell'apertura al traffico del Collegamento autostradale, o di parti di esso, così come previsto nel Cronoprogramma, ai sensi dell'**art. 36, comma 7**, della Convenzione

**penale pari a
EURO 25.000,00 (venticinquemila)
per ogni settimana
di ritardo.**



ARTICOLO 6 – PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE PENALI PER LE FATTISPECIE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ED ALLA ESECUZIONE

6.1. Procedura di applicazione delle penali

Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento da parte del Concessionario, afferente gli obblighi derivanti dalla progettazione o dall'esecuzione, di cui alla Convenzione e al presente Disciplinare, provvede alla immediata contestazione scritta e contestuale messa in mora del Concessionario, fissando un congruo termine che comunque, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni, entro il quale il Concessionario dovrà adempiere o provvedere a fornire le proprie giustificazioni. Il Concedente potrà applicare le penalità nella misura fissata nel presente Disciplinare per lo specifico inadempimento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, diffidando il Concessionario a pagare entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della diffida.

Indipendentemente dalla procedura di contestazione e diffida di cui sopra, le penali di cui alla presente Parte 2 sono dovute dal momento del verificarsi dell'inadempimento e/o del ritardo ai sensi della Convenzione e del Cronoprogramma e non dalla comunicata contestazione o dalla diffida di cui al precedente capoverso.

In conformità a quanto previsto dall'art. 36.5 il ritardo nel termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 28 comma 2 del Collegamento Autostradale come riportato nel Cronoprogramma che comporti un importo complessivo delle penali superiore al 10% costituisce motivo di decadenza ai sensi dell'art. 37 della Convenzione stessa.

In conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 10, della Convenzione, il ritardo nell'avvio dei lavori rispetto a quanto indicato nel Cronoprogramma (ai sensi dell'art. 36, comma 3 e 4 della Convenzione), nonché il ritardo nell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'Arco TEM (ai sensi dell'art. 36, comma 4, della Convenzione), che comportino un importo complessivo delle penali superiore al 10% (dieci per cento), costituiscono motivo di decadenza ai sensi dell'art. 37 della Convenzione stessa.

In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi, salvo quanto disposto dall' art. 37, comma 5 della convenzione

Se per il medesimo inadempimento sono previste altresì delle sanzioni ai sensi dell'art. 35 della Convenzione, le penalità non si intendono alternative alle sanzioni.

ARTICOLO 7 – PENALITÀ SULLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO



7.1 Il Concedente ha facoltà di applicare al Concessionario, per fatti a quest' ultimo imputabili, in caso di violazioni afferenti gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art.36.9, secondo la gravità dell'inadempimento, le seguenti penalità:

- a. in caso di ritardo nella conclusione dei lavori programmati nel piano annuale della manutenzione ordinaria, una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) per ogni giorno di ritardo;
- b. in caso di ritardo nella conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria rispetto ai termini indicati nella intimazione inviata dal Concedente: (i) una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del costo dei lavori se il ritardo non è superiore a 30 (trenta) giorni; (ii) una ulteriore penale del 10 % (dieci per cento) del costo dei lavori se il ritardo è superiore a 60 (sessanta) giorni.

7.2 Il Concedente applica altresì al Concessionario, in caso di violazioni afferenti gli obblighi di gestione del servizio autostradale penalità, ai sensi dell'art. 36.8 in relazione alla gravità dell'inadempimento stesso, secondo la procedura indicata al seguente comma 3, per un valore compreso tra Euro 10.000 (diecimila) e euro 1.000.000,00 (un milione) .

7.3. Procedura di applicazione delle penali sulle attività di gestione del servizio autostradale Nel caso in cui il Concedente ritenga che si sia verificato un inadempimento afferente la gestione del servizio autostradale, provvede entro il termine di 20 (venti) giorni dal verificarsi dell'inadempimento stesso a contestare, a mezzo di atto scritto, il relativo addebito e fisserà un congruo termine, comunque non inferiore a (20) venti giorni, entro il quale il Concessionario dovrà adempiere. Trascorso il termine così fissato, senza che il Concessionario abbia adempiuto, il Concedente potrà applicare una penale, ai sensi dell'art.36.8 della Convenzione , per lo specifico inadempimento e in relazione alla gravità dello stesso, che gli sarà contestato da CAL, oltre alle spese postali e di notifica, ingiungendo il pagamento al Concessionario.

In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi, salvo quanto disposto dall' art. 37, comma 5 della convenzione

ARTICOLO 8 – VIGILANZA DEL CONCEDENTE SUI LIVELLI DEI SERVIZI

Programma annuale di monitoraggio e regole applicative

8.1 Ferma restando l'attività ordinaria di vigilanza da parte del Concedente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 della Convenzione, il rispetto dei livelli dei servizi da parte del Concessionario è verificato dal Concedente stesso sulla base di un programma di verifica svolto dal Concedente medesimo in contraddittorio con il Concessionario.



I controlli inerenti l'allineamento con gli *standard* di riferimento dei livelli di servizio previsti dall'Allegato I – Disciplinare tecnico di gestione vengono effettuati secondo le modalità che saranno definite dal Concedente in accordo con il Concessionario seguendo le modalità che saranno contenute nel **Programma Annuale di Monitoraggio**.

Il Programma verrà definito dal Concedente in accordo con il Concessionario e riguarderà i tratti non interessati da cantieri.

Tutte le eventuali segnalazioni del Concedente dovranno essere verificate in contraddittorio con il Concessionario che sarà invitato a partecipare alla verifica. Il Programma Annuale di Monitoraggio, aggiornato a cadenze annuali, dovrà prevedere due visite annue su ogni tratta, da effettuare in contraddittorio con il Concessionario e dovrà contenere:

- l'elenco degli elementi soggetti a valutazione con la definizione esplicita:
 - del campo di applicazione;
 - dei parametri da rilevare;
 - dello standard di riferimento;
- l'indicazione del personale CAL autorizzato ad effettuare i controlli nonché riportare l'indicazione del personale del Concessionario autorizzato a partecipare alle visite di controllo;


8.2 Elementi sottoposti a valutazioni e relativi standard di riferimento

Gli elementi da sottoporre a valutazione riguarderanno:

- il grado di illuminazione dell'autostrada e delle sue pertinenze;
- lo stato della segnaletica orizzontale e verticale;
- lo stato di efficienza delle barriere di sicurezza;
- lo stato di manutenzione del verde;
- lo stato di integrità della rete di recinzione autostradale;
- lo stato della pavimentazione stradale;
- i blocchi della circolazione dovuti ad eventi metereologici;
- tutti i parametri tecnici fissati da norme cogenti, nei termini dalle stesse imposti.

Per tutti gli elementi di cui sopra, vengono definiti:

1. **Il campo di applicazione.** Il campo di applicazione descrive l'elemento dell'autostrada cui si riferisce lo standard.

The image shows two handwritten elements at the bottom right of the page. On the left is a stylized signature in blue ink. On the right is a horizontal line with a vertical tick mark in the center, possibly representing a date or a specific reference point.

2. **I parametri da rilevare.** Le valutazioni si baseranno esclusivamente su misurazioni oggettive di parametri quantitativi da raffrontare e standard precisi e rappresentativi della reale efficienza delle manutenzioni effettuate.
3. **Lo standard di riferimento.** Lo standard di riferimento rappresenta una misura concordata al di sotto della quale viene attivata la procedura per l'applicazione delle penali. Gli standard fissati da norme sugli elementi sottoposti a valutazione sono da acquisirsi quali standard di riferimento.
4. **La procedura operativa di rilevamento.** La procedura di rilevamento della penale è , ,
effettuata in contraddittorio,

Di seguito, per ogni elemento di valutazione viene esplicitato il campo di applicazione e vengono definiti i valori dei parametri da considerare .

1. Illuminazione stazioni di esazione
 - Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali
 - Standard di riferimento: 20% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate in stazione
2. Illuminazione svincoli
 - Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali
 - Standard di riferimento: 15% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate in svincolo
3. Illuminazione corsia accelerazione e decelerazione Area di Servizio
 - Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali
 - Standard di riferimento: 15% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate nelle corsie di accesso ed uscita dall'A.d.S.
4. Illuminazione punti di interconnessione
 - Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali
 - Standard di riferimento: 15% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate nelle zone di interconnessione
5. Illuminazione Gallerie – intera lunghezza
 - Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali quando non sono disponibili sistemi ridondanti di illuminazione



- Standard di riferimento: 10% di lampade spente sul totale di quelle monitorate nella galleria
6. Illuminazione Gallerie – tratto all'imbocco
- Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali quando non sono disponibili sistemi ridondanti di illuminazione
 - Standard di riferimento: 10% di lampade spente sul totale di quelle monitorate nella galleria
7. Segnaletica Orizzontale – Asse Autostradale e pertinenze – Retroriflettenza
- Parametro: retro riflettenza segnaletica orizzontale;
 - Standard di riferimento: 100% cd/m_2 sul 90% su tratte minime di 20 Km monitorate
8. Segnaletica Orizzontale – Asse Autostradale e pertinenze – Presenza e completezza
- Parametro: presenza della segnaletica orizzontale.
 - Standard di riferimento: 95% su tratte minime di 20 Km monitorate
9. Segnaletica Verticale di pericolo e prescrizione – Asse Autostradale e pertinenze
- Parametro: leggibilità compromessa della segnaletica verticale
 - Standard di riferimento: 95% della segnaletica verticale visibile su tratte minime di 20 Km monitorate
10. Segnaletica Verticale di Indicazione Asse Autostradale e pertinenze
- Parametro :leggibilità compromessa della segnaletica verticale
 - Standard di riferimento :90% della segnaletica verticale visibile su tratte minime di 20 Km monitorate
11. Catadiottri – efficienza
- Parametro : visibilità compromessa da ostacoli o comunque privi di riflettenza
 - Standard di riferimento: 90% su tratte minime di 20 Km monitorate
12. Catadiottri - presenza
- Parametro : n. catadriotoo mancanti sul numero totale previsto



- Standard di riferimento: 90% su tratte minime di 20 Km monitorate

13. Segnalazione luminosa cuspidi di stazione

- Parametro : n. segnali spenti in relazione alla totalità di quelli presenti nella stazione.
- Standard di riferimento: 15% segnali spenti sul totale dei presenti nella stazione monitorata.

14. Barriere di sicurezza danneggiata da incidenti

- Parametro: barriere di sicurezza danneggiata da incidenti.
- Standard di riferimento: barriera di sicurezza integra lungo l'intera estensione della rete, escluse le barriere danneggiate da incidenti verificatesi nell'arco dei 7 gg. precedenti o il cui danneggiamento è stato segnalato o denunciato nei 7 gg. precedenti.
- 15. Stato della pavimentazione / Asse Autostradale e pertinenze che costituisce parametro escluso dal novero di quelli che concorrono all'irrogazione di eventuali penalizzazioni Parametro: presenza di abrasioni della pavimentazione di profondità H e di superficie S.
- Standard di riferimento: $h >$ dello strato di usura su tutta superficie considerata; $S > 100 \text{ cm}_2$ per ciascuna abrasione.

16. Manutenzione verde – Asse Autostradale e pertinenze

- Parametro: altezza "h" dell'erba nell'area compresa tra l'arginello e 1,5 m dallo stesso, per lunghezza minima di 100 m/Km.
- Standard di riferimento: $h < 40 \text{ cm}$ dal piano viabile.

17. Recinzione autostradale incluse le Aree di Servizio

- Parametro: presenza di apertura nelle recinzioni in misura pari o superiore a 20 cm.

18. Area di servizio e di sosta

Per quanto attiene alle aree di servizio, verranno individuati, di intesa tra Concedente e Concessionario, ulteriori e definiti parametri, nonché determinati i relativi standard di riferimento, ad integrazione del presente Disciplinare. Tale individuazione verrà definita tra le parti **al massimo** nei successivi 90 (novanta) giorni dalla approvazione della progettazione esecutiva.

8. 3. I controlli, secondo quanto stabilito dal **Programma Annuale di Monitoraggio**, vengono effettuati da personale CAL autorizzato con apposita delega, che procede alla visita periodica accompagnato da rappresentanti del Concessionario.

La procedura di applicazione della penale relativa ai mancati ripristini si articola nelle seguenti fasi:

1. a conclusione di ciascuna visita, vengono raccolte, in apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti intervenuti, tutte le segnalazioni relative a disallineamenti dei parametri rispetto allo standard;
2. nel caso di assenza di segnalazioni la visita si conclude positivamente, sempre con verbale, e non viene attivata alcuna procedura di penalizzazione :
3. nel caso siano state fatte segnalazioni, CAL notifica in forma scritta al Concessionario la non soddisfazione degli standard di riferimento sulle tratte oggetto di visita; assegna contestualmente un tempo pari a 10 giorni lavorativi per il ripristino degli standard;
4. il Concessionario comunica per iscritto a CAL l'avvenuto intervento di ripristino per i tempi fissati per lo standard di riferimento relativamente alle segnalazioni di cui al punto precedente;
5. è fatta salva la possibilità di CAL di disporre verifiche per controllare l'avvenuto ripristino e:
 - se la verifica risulta positiva: nessuna penalità;
 - se la verifica risulta negativa: applicazione della penalità con comunicazione scritta al Concessionario.

Alla fine di ciascun anno viene conteggiato il numero dei mancati ripristini di tutte le tratte gestite.

La penalità complessiva annua dovuta a fronte dei mancati ripristini si determina attraverso la seguente formula:

$$TP = N_{mr} I_{mr}$$

dove:

TP = totale penalità complessiva annua per mancati ripristini

N_{mr} = numero mancati ripristini

I_{mr} = importo unitario della penalità per i mancati ripristini.

Per il primo anno I_{mr} è pari a 50.000 euro.



Per gli anni successivi l'importo è aggiornato al 100% dell'indice ISTAT.

8.4. Blocco dell'autostrada per precipitazioni nevose ed allagamenti – Procedura di applicazione delle penali

L'eventuale penalità per un blocco dell'autostrada dovuto a precipitazioni nevose ed allagamenti, coinvolgendo sia profili gestionali che infrastrutturali, è disciplinata da una apposita procedura che consiste in :

1. verifica da parte di CAL , in contraddittorio con il Concessionario, che il blocco sia riconducibile ad inadempienze gestionali dirette del Concessionario stesso sulla base delle procedure condivise;
2. se la verifica è positiva, applicazione della penale.

Per la determinazione della penale nel caso di blocco (S) è fissato, d'intesa con la Concessionaria, l'*Introito Unitario di Settore (I_{us})* caratteristico dell'autostrada. Con *Introito Unitario di Settore* si intende l'introito da pedaggio realizzato annualmente dalla Concessionaria sul totale del traffico annuo espresso in veicoli*km. L'introito annuo complessivo è considerato al netto dell'IVA e dei sovrapprezzi di cui alla L. 296/2006, art. 1, comma 1021 e si riferisce all'anno precedente a quello dell'eventuale applicazione della penalità.

Il valore della penale nel caso di blocco a causa neve/allagamenti S è così calcolato:

$$S = I_{us} \times TGM \times L \times h / 24$$

dove:

- **L** rappresenta il numero di km di autostrada soggetti a blocco, moltiplicato per il numero delle carreggiate
- **TGM** indica il volume di traffico medio annuo della tratta di autostrada soggetta a blocco
- **h** la durata temporale del blocco espressa in ore;
- **I_{us}** l'Introito unitario di settore come sopra definito.

8.5 Segnalazioni di inadempimento: Procedura di applicazione della penale

Viene conteggiato il numero delle segnalazioni effettuate nell'ambito del Programma Annuale di Monitoraggio.

Alla fine di ciascun periodo di riferimento (un esercizio annuale), in aggiunta a quanto precede, è dovuta una penale aggiuntiva determinata attraverso la seguente formula:

$$PS = I_{T15} + I_{T30}$$

20

dove:

PS = totale penalità annua relativa alle segnalazioni;

I_{T15} = importo della penale dovuta se il numero di segnalazioni è maggiore di 15 ma minore di 30;

I_{T30} = importo della penale dovuta se il numero di segnalazioni è maggiore di 30.

Per il primo anno I_{T15} e I_{T30} valgono rispettivamente 20.000 euro e 40.000 euro.

Per gli anni successivi l'importo è aggiornato nella misura del 100% dell'indice ISTAT.

ARTICOLO 9 – REVISIONI E/O INTEGRAZIONI

Il contenuto dell'art. 8 potrà essere integrato e/o modificato, previo accordo tra Concedente e Concessionario, ogni cinque anni.

